



PROVINCIA DI FERRARA
SETTORE IV APPALTI, GARE E PATRIMONIO
U.O. Attività Amministrative e Concessioni

Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Ferrara
N. 113187 del 23 dicembre 2004

Atto n. 1 del 03/01/2025

OGGETTO: AUTO-117-2024-42742 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA EREDI FANTONI ADRIANO S.R.L. CON SEDE IN OCCHIOBELLO (RO) PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN FREGIO AL LATO DESTRO DELLA S.P. 2 DI COPPARO COMPRESO TRA IL KM 0+200 E IL KM 0+600 ED EMISSIONE DI ORDINANZA PER LA LIMITAZIONE TEMPORANEA DEL TRAFFICO VEICOLARE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il Decreto Deliberativo del Presidente n. 62 del 28/05/2024 avente ad oggetto: "S.P. 2 "VIA COPPARO" - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO SPAL E IL CENTRO ABITATO DI BOARA. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONCESSIONE IN USO GRATUITO AL COMUNE DI FERRARA DI PORZIONE DELL'AREA DEL DEMANIO STRADALE DELLA S.P. 2 "VIA COPPARO" COMPRESA TRA IL KM 0+000 E IL KM 1+400 DA DESTINARE A PISTA CICLOPEDONALE" di concessione al Comune di Ferrara in uso gratuito, per anni 19 rinnovabili alla scadenza con atto espresso delle parti, di porzione dell'area del demanio stradale provinciale ai fini della realizzazione e gestione della pista ciclopedonale posta in fregio al lato destro della S.P. 2 Di Copparo, compresa tra il km 0+000 e il km 1+400, così come individuata nel richiamato Decreto Deliberativo censita al Catasto Terreni del Comune di Ferrara al foglio 117 mappali 456, 513, 514 e 474;

Vista l'istanza presentata in data 19/12/2024 assunta al prot. gen. n. 42742 della Provincia di Ferrara, con la quale EREDI FANTONI ADRIANO s.r.l. con sede in Occhiobello (RO) chiede il rilascio di autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo provinciale per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del LOTTO 1 del percorso ciclopedonale in fregio alla S.P. 2 Di Copparo compreso tra il km 0+200 e il km 0+600 in destra e il rilascio di ordinanza per la regolamentazione del traffico veicolare;

Visti:

- il "Regolamento per la Disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali e per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico" ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 847, della legge 27/12/2019 n. 160, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10/2021 e ss.ii.mm;
- il D. Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" come da ultimo modificato dalla L. n. 120 del 29/07/2010 ed il D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

Su proposta della Responsabile del Procedimento Dott.ssa Alessandra Verri,

AUTORIZZA

EREDI FANTONI ADRIANO s.r.l. (P. IVA: 00680790292) con sede in Occhiobello 45030 (RO) Via Eridania, 60, alla occupazione temporanea di sede stradale provinciale per **complessivi mq 60,00** con mezzi operativi, **dal giorno 07/01/2025 al giorno 08/08/2025 e dal 18/08/2025 al giorno 29/08/2025 o in caso di maltempo dal giorno 30/08/2025 al giorno 10/10/2025 per 160 giorni lavorativi sabati domeniche e festivi esclusi** per la realizzazione del LOTTO 1 della pista ciclopedonale posta in fregio al lato destro della S.P. 2 Di Copparo compresa tra il km 0+200 e il km 0+600;

ORDINA

-la modifica alla viabilità del transito veicolare in un senso di marcia/istituzione di senso unico alternato regolato da semaforo e/o movieri in fregio al lato destro della S.P. 2 Di Copparo compresa tra il km 0+200 e il km 0+600 nelle date sopra indicate come in premessa specificato;

-che nell'esecuzione dei lavori siano osservate le prescrizioni generali allegate;

-che tutta la segnaletica verticale e orizzontale occorrente sia predisposta, posizionata e rimossa a cura dell'impresa esecutrice dei lavori;

-che l'occupazione della sede stradale con mezzo meccanico così come il posizionamento della segnaletica avvengano nel rispetto del Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo di cui al D.M. del 10 luglio 2002. Lo schema dovrà essere opportunamente modificato ed integrato in base al limite di velocità esistente ed in conformità agli elaborati di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 relativi alla sicurezza del cantiere;

- che qualora l'intervento richieda la rimozione di guard-rail si provveda alla relativa messa in sicurezza e a conclusione dei lavori al corretto riposizionamento con presentazione alla Provincia di Ferrara all'indirizzo e-mail ufficio.concessioni@provincia.fe.it di dichiarazione di avvenuta installazione a regola d'arte;

- che l'impresa richiedente ottemperi a quanto disposto dall'art. 21 del N.C.S. e dagli artt. dal 30 al 43 del relativo Regolamento, a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità. Durante i lavori l'impresa esecutrice dovrà adottare tutte le precauzioni atte ad evitare situazioni di pericolo e qualsiasi sinistro, sollevando da ogni responsabilità in tal senso la Provincia di Ferrara per eventuali danni causati a terzi o alla proprietà provinciale;

- che l'impresa esecutrice comunichi tempestivamente la fine dei lavori mediante comunicazione all'indirizzo pec: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it e provveda al ripristino delle condizioni di viabilità precedentemente esistenti con il rifacimento della segnaletica orizzontale eventualmente cancellata o resa poco visibile.

Nel caso in cui nella zona oggetto dei lavori siano presenti reti interferenti con i lavori stessi, EREDI FANTONI ADRIANO s.r.l. dovrà contattare gli Enti gestori delle linee per definire strategie di intervento che garantiscano la protezione delle condotte esistenti.

Restano a carico del Comune di Ferrara in qualità di Committente e di EREDI FANTONI ADRIANO s.r.l. esecutrice dei lavori gli oneri per eventuali lavori di ripristino stradale che dovessero rendersi necessari in seguito a cedimenti - assestamento dei materiali - fessurazioni, ecc. che siano comunque riconducibili ai lavori eseguiti e che si verificassero nel corso del tempo, come le eventuali responsabilità nei confronti di terzi che avessero subito danni in conseguenza dei lavori realizzati.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto nonché mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online della Provincia di Ferrara e del Comune interessato per 15 giorni consecutivi. Il relativo provvedimento entrerà in vigore con la esposizione degli appositi segnali conformi al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione;

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna oppure, entro il termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

La presente autorizzazione viene altresì rilasciata sotto l'osservanza e le riserve delle vigenti leggi e regolamenti e delle norme e condizioni contenute nel vigente Regolamento Provinciale nonché con le seguenti

CONDIZIONI GENERALI

1. Le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei terzi e fatte salve le competenze di altri Enti, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi, con facoltà della Provincia di revocare, per giusti motivi, o di modificare quanto concesso oppure imporre nuove condizioni.
2. Durante i lavori di costruzione e di manutenzione, dovrà recarsi il minimo disturbo al transito, garantendone la sicurezza. Il concessionario dovrà segnalare, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità, le zone di pericolosità. Dovrà inoltre dare alla Provincia tutte le comunicazioni prescritte dall'art. 22 del Regolamento provinciale.
3. I concessionari resteranno unici responsabili, a qualsiasi effetto di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso ed eventuale rimozione delle opere autorizzate, restando completamente sollevata la Provincia da ogni responsabilità in merito.
4. L'autorizzazione non vincola ad alcuna servitù la strada. Ove le esigenze della viabilità lo richiedessero la Provincia può in qualsiasi momento, imporre variazioni alle opere senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà di qualsiasi genere o pretendere compenso di sorta, rimanendo pertanto a suo esclusivo carico ogni spesa relativa alla conseguente modifica dell'autorizzazione e al ripristino della strada e sue pertinenze.
5. Il concessionario dovrà apportare inoltre, a sua cura e spese, le modifiche necessarie in occasione e per causa di lavori eseguiti nel pubblico interesse.
6. Se lavori o varianti stradali portassero necessità di demolizioni, spostamenti, protezioni od altro alle opere eseguite in forza dell'autorizzazione, tutte le spese e i lavori conseguenti saranno ad esclusivo carico del concessionario.
7. Qualora il concessionario intenda rinunciare all'autorizzazione, il medesimo dovrà darne comunicazione scritta alla Provincia, previo eventuale ripristino dei luoghi a sua cura e spese.
8. Nel caso di modifica, revoca (in tutto o in parte), scadenza, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione, il concessionario dovrà provvedere, entro i termini comunicati dalla Provincia, a sua cura e spese, alle modifiche oppure allo spostamento o addirittura alla rimozione delle opere, nonché al ripristino e alla sistemazione della strada e sue pertinenze, eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dalla Provincia stessa. In caso di inadempienza totale o parziale si provvederà d'ufficio a spese del concessionario.
9. Il concessionario terrà la Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa e molestia, anche giudiziaria, che per dato o fatto dalla concessione, potesse provenirle da terzi.
10. In caso di inadempienza totale o parziale la Provincia potrà provvedere d'ufficio a spese del concessionario.

L'autorizzazione per l'esecuzione delle opere di cui ai disegni depositati agli atti dell'istruttoria è soggetta al pagamento del **canone patrimoniale, già versato, di Euro 454,00** ai sensi del vigente Regolamento provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10/2021.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si comunica che il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento.

IL DIRIGENTE

ARAGUSTA ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente

Copia della presente ordinanza è inviata a:

- DITTA ESECUTRICE
- Comune COMMITTENTE
- Prefettura di Ferrara
- Questura di Ferrara
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara
- TPER Via S. Trenti, 35 Ferrara
- Azienda Ospedaliera Ferrara - Pronto soccorso
- Corpo di Polizia Provinciale
- Servizio Viabilità e Mobilità Provincia di Ferrara

Atto n. 1 03/01/2025 pag. 4 di 4

Corso Isonzo n. 26 - 44121 Ferrara - tel. 0532/299487 - 299402 - 299415 - 299448
Pec: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it - e-mail: ufficio.concessioni@provincia.fe.it
<https://www.provincia.fe.it> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386
